

**tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/2225 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Approvato dall'Assemblea federale il 21 giugno 2019¹

Entrato in vigore il 7 novembre 2019

(Stato 7 novembre 2019)

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, 14 febbraio 2018

Segretariato generale del
Consiglio dell'Unione europea
Direzione generale D
Giustizia e affari interni
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 17 gennaio 2018, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite

Documento del Consiglio:

PE-CONS 46/17 FRONT 333 VISA 286 COMIX 539 CODEC 1269

[...]

Data di adozione: 20 novembre 2017»³

RU **2020** 1377; FF **2019** 171

¹ RU **2021** 732

² RS **0.362.31**

³ Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a e b dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 17 gennaio 2018 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.